

OGGETTO: GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 18 - ID 2265

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI

1) Domanda

Il Fornitore è legittimato a rifiutare un ODA in cui venga richiesta una (o più) voltura/e a cavallo di più convenzioni e/o lotti? (Capitolato Tecnico)

Risposta

Si. Così come disciplinato dall'art. 15, co. 2, del Capitolato Tecnico, *"La voltura deve essere richiesta nell'ambito della stessa edizione della Convenzione e dello stesso lotto [...]"*.

2) Domanda

Il Fornitore è legittimato a rifiutare un ODA in cui venga richiesta una (o più) voltura/e relativa/e a fornitura/e intestata/e ad un cliente non in CONSIP? (Capitolato Tecnico)

Risposta

Si. Così come disciplinato dall'art. 15, co. 3, del Capitolato Tecnico, *"Per poter effettuare una richiesta di voltura la Convenzione deve essere attiva e l'utenza da volturare deve essere già in fornitura nella medesima Convenzione."*

3) Domanda

Il Fornitore è legittimato a rifiutare un ODA in cui venga richiesta una (o più) voltura/e in cui si richieda un contestuale cambio uso (ad e. da UDA a PI)? (Capitolato Tecnico)

Risposta

Premesso che il quesito è poco chiaro, si precisa che la richiesta di voltura non consente il passaggio da una tipologia di fornitura ad un'altra (inteso come passaggio da forniture a prezzo variabile a forniture a prezzo fisso o da forniture a 12 mesi a forniture a 18/24 mesi e viceversa). Si evidenzia infine che la richiesta di cambio uso non avviene secondo le modalità di cui all'art. 15, co. 1 del Capitolato Tecnico.

4) Domanda

Il Fornitore è legittimato a rifiutare un ODA in cui venga richiesta una (o più) voltura/e con una tempistica inferiore a 60 gg. dalla scadenza della/e fornitura/e? (Capitolato Tecnico)

Risposta

Visto quanto previsto all'art. 15, co. 3, del Capitolato Tecnico *"Per poter effettuare una richiesta di voltura la Convenzione deve essere attiva [...]"* e viste le tempistiche di cui alla Deliberazione ARERA n. 398/14 e s.m.i., si evidenzia che non è previsto il rifiuto dell'Ordinativo di fornitura per tale motivo.



5) Domanda

Considerato che, a seguito della voltura, il Fornitore porta a completamento quanto attivato con l'ODA originario, sia in termini di tipologia della fornitura che di durata della fornitura, riteniamo che un'ODA di voltura non comporti alcuna erosione del massimale del rispettivo Lotto: è corretta l'interpretazione?

Risposta

Si, è corretta.

6) Domanda

In riferimento all'art. 15 del Capitolato Tecnico relativo alle Volture è possibile, in fase di presentazione Oda, produrre in aggiunta un documento che indichi a quale titolo viene richiesta la voltura (fusione, incorporazione, trasformazione)?

Risposta

Si, è possibile. Si precisa tuttavia che la mancanza di tali documenti o una loro compilazione parziale, non è motivo di rifiuto/sospensione dell'Ordinativo di fornitura.

7) Domanda

In riferimento all'art. 15 del Capitolato Tecnico relativo alle Volture in caso di cambio di denominazione, trasformazione, incorporazione, fusione dal precedente al nuovo soggetto richiedente è possibile sospendere l'oda sino al saldo delle fatture insolute rilevate sul soggetto uscente?

Risposta

No, non è possibile procedere con la sospensione dell'Ordinativo di fornitura.

8) Domanda

In riferimento all'art. 15 del Capitolato Tecnico relativo alle Volture è possibile rifiutare l'oda in caso di morosità sul punto di fornitura?

Risposta

No. Si precisa che, in generale, in caso di ricezione di un Ordinativo di fornitura formalmente corretto e che presenta - come unica criticità - il fatto di essere stato emesso da un soggetto caratterizzato da una morosità pregressa nei confronti del fornitore, non è possibile procedere direttamente con il rifiuto dell'Ordinativo di fornitura.

9) Domanda

Si chiede inoltre di confermare la possibilità di applicare in caso di voltura le condizioni di sospensione dell'oda previste dall'art. 9 comma 7 dello schema di Convenzione.

Risposta

Si, si conferma.

10) Domanda

Relativamente all'art. 11 si chiede di verificare la possibilità di sostituire il riferimento dell'art. 8 della Deliberazione ARERA n. 04/08 con la versione più aggiornata e cioè l'art. 13 della Deliberazione ARERA n. 258/15.

Risposta

Si veda l'errata corrige.



11) Domanda

Poiché gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti a trasmettere gli identificativi dei loro ordini al Nodo di Smistamento degli Ordini di Acquisto (NSO), ed i Fornitori a riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, riteniamo sufficiente riportare in fattura il n° ODA, identificativo univoco dell'ordine (Schema di Convenzione – Condizioni Generali)

Risposta

Premesso che la richiesta di chiarimento non è espressa in forma di domanda, il numero dell'Ordinativo di fornitura, identificativo univoco di detto ordinativo, non rappresenta l'attestazione della trasmissione per mezzo del Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO) che le fatture relative agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, devono riportare ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 412 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dell'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019. Le fatture relative ai suddetti acquisti devono riportare la "Tripletta di identificazione" assegnata da NSO al documento di ordine così come definita dalle "Regole tecniche per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici" relative al sistema NSO.

12) Domanda

Il punto "Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" - valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura - "Elenco delle utenze" o nell'Allegato 2 all'Ordinativo di Fornitura - "Nuove connessioni"" è da intendersi che il Fornitore è OBBLIGATO a rifiutare in caso contrario, visto il disposto dell'All.5 Capitolato Tecnico Art.10 - Oggetto di monitoraggio A.2? (Schema di Convenzione)

Risposta

Si.

13) Domanda

Relativamente alla richiesta di invio PEC entro 15 gg. dopo la cessazione dell'ultima fornitura (POD) della EE18: si fa presente che non è possibile comunicare la data dell'ultima fattura emessa alla scadenza dell'ultimo contratto di fornitura, in quanto la normativa attuale prevede la possibilità di emettere fatture a rettifica anche dopo la conclusione del contratto. (all. 4 Schema di Convenzione art. 8 comma 4)

Risposta

Premesso che la richiesta di chiarimento non è espressa in forma di domanda, si precisa che il fornitore può comunicare la data dell'ultima fattura "ordinaria" emessa alla scadenza dell'ultimo contratto di fornitura escludendo quindi quelle relative ad eventuali rettifiche.

14) Domanda

A salvaguardia di un trattamento paritario con le precedenti convenzioni, per i soli casi non supportati da una richiesta di pagamento tramite SDD, si ritiene di andare in continuità col criterio della EE17 applicando lo sconto tutto a fine fornitura, garantendo comunque la premialità alle PA virtuose che dichiarano il pagamento anticipato all'atto dell'ODA. (Schema di Convenzione)

Risposta

Premesso che la richiesta di chiarimento non è espressa in forma di domanda, si invita a prendere visione del comma 12, art. 9 dello Schema di Convenzione, nel quale è riportato che "[...] Lo sconto verrà applicato dal Fornitore in ogni fattura emessa, salvo discorso accordo tra le Parti [...]". Pertanto l'assunto riportato come domanda è applicabile



esclusivamente nel caso ci sia un accordo tra le Parti.

15) Domanda

Il disposto "è obbligato a non accettare ulteriori ODA una volta raggiunto il 25% del massimale iniziale", va inteso in maniera rigida anche se successivamente all'accettazione dell'ODA dovessero subentrare fenomeni (revoche o filamenti) che potrebbero liberare volumi ordinabili? (Capitolato Tecnico)

Risposta

Il Fornitore al raggiungimento del quantitativo complessivo di cui ai casi descritti al comma 10, art. 6 dello Schema di Convenzione, è obbligato a non accettare ulteriori Ordinativi di fornitura relativi alle tipologie di fornitura ivi indicate e al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al comma 15, art. 3 del Capitolato Tecnico. Qualora, a seguito del raggiungimento del quantitativo complessivo - e quindi dell'impossibilità di accettare ulteriori Ordinativi di fornitura -, il fornitore dovesse procedere con la risoluzione di un Ordinativo di fornitura "sospeso", è possibile che ci sia nuovamente un quantitativo disponibile e il fornitore dovrà quindi darne evidenza a Consip che avrà la premura di rendere nota e fruibile tale disponibilità.

16) Domanda

Nel caso di "ODA soglia" che, se accettato porterebbe a sfiorare il 25% ma se non accettato non consentirebbe il raggiungimento del 25%, occorrerà passare al successivo in ordine cronologico che trovi piena capienza o si accetta una saturazione inferiore al 25%? (Capitolato Tecnico)

Risposta

Premesso che non è possibile accettare Ordinativi di fornitura che superino i quantitativi complessivi di cui ai casi descritti al comma 10, art. 6 dello Schema di Convenzione, nel caso di ricezione di un Ordinativo di fornitura che porterebbe al superamento di un quantitativo complessivo, il fornitore procede con il rifiuto di tale Ordinativo di fornitura e con la valutazione di quello successivo (in ordine cronologico). Si precisa infine che solo dopo aver raggiunto il quantitativo complessivo il fornitore è obbligato a non accettare ulteriori Ordinativi di fornitura e quindi a comunicare a Consip, a mezzo PEC, l'esaurimento della disponibilità di tale quantitativo.

17) Domanda

Si chiede conferma che il testo barrato sia un refuso: "Qualora andasse totalmente eroso il massimale iniziale del Lotto, gli eventuali incrementi concessi da Consip non concorrono al calcolo dei quantitativi di cui al precedente comma 15, che rimangono pertanto fermi al 25% del massimale iniziale per le Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi e a Prezzo Variabile a 24 mesi e al 50% del massimale iniziale per le forniture a prezzo fisso ~~a 12 e a 24 mesi~~" (Capitolato Tecnico)

Risposta

Si veda l'errata corrige.

18) Domanda

Relativamente agli scarti generati dal caricamento dei flussi ERG, se la risoluzione degli scarti stessi richiede una tempistica oggettiva più lunga non dipendente solo dal fornitore rispetto a quella prevista dalla convenzione, il caso non può rientrare tra le non conformità soggette a penale. (All. 5, Capitolato Tecnico – Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni, art. 2)

Risposta

Premesso che la richiesta di chiarimento non è espressa in forma di domanda, si specifica che nel caso di contestazioni di inadempienza comunicate da Consip e derivanti da scarti generati dal caricamento dei flussi ERG, l'apertura di un ticket - antecedente la scadenza dell'adempimento - potrà essere presentata in sede di controdeduzioni al fine di



manlevare il fornitore dall'applicazione delle relative penali. A tal proposito si invita a prendere visione della guida "Invio dei flussi dati per il monitoraggio delle iniziative" pubblicata sul portale www.acquistinretepa.it nella sezione "Supporto".

19) Domanda

La presentazione dell'Ordinativo di Fornitura da parte dell'Amministrazione Pubblica è da ritenersi atto esaustivo al fine di garantire l'avvenuto svolgimento degli adempimenti legislativi ed amministrativi da parte dell'Amministrazione? A titolo esemplificativo e non esaustivo, si cita come esempio l'avvenuta formulazione dell'impegno di spesa a bilancio.

Risposta

Premesso che il quesito non è chiaro, si rinvia alla disciplina prevista nell'art. 3 delle Condizioni Generali allegate allo Schema di Convenzione. Si precisa che le Amministrazioni sono tenute ad eseguire tutti gli adempimenti legislativi ed amministrativi riconducibili all'Ordinativo di fornitura, ivi compresa la formulazione dell'impegno di spesa, senza alcuna responsabilità della Consip o del MEF al riguardo; si rinvia, in ogni caso, a quanto previsto nella *lex specialis* e in particolare nell'art. 3, comma 5, dell'Allegato allo Schema di Convenzione - Condizioni generali, nell'art. 8, comma 5, e nell'art. 17, comma 6 dell'Allegato 8 – Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

20) Domanda

Allegato 5 Capitolato Tecnico Art.12 comma 2 – Reportistica Obbligatoria

Il cliente potrà accedere allo strumento di reportistica avanzata per la gestione delle forniture, il xxx: un servizio on-line accessibile previa registrazione sul portale xxx. Per i soli siti in media tensione è possibile estrarre il valore del CTS (se presente) solo all'interno del format "Report Grandi Clienti", disponibile sempre in xxx solo a valle della richiesta puntuale di abilitazione allo stesso da parte del cliente.

Risposta

Premesso che la richiesta di chiarimento non è espressa in forma di domanda, si precisa che il servizio di reportistica che il fornitore rende disponibile alle Amministrazioni Contraenti deve contenere il set minimo di informazioni indicato al comma 2, art. 12 del Capitolato Tecnico.

Ing. Maurizio Ferrante
(Responsabile Sourcing Energy, Building Management e MePA)